



REGIONE TOSCANA

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale N° 55 del 15 Maggio 2020

Oggetto:

Ordinanza proroga periodo taglio cedui posti ad altitudine superiore a 800 metri

Dipartimento Proponente: DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Struttura Proponente: **DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE**

Pubblicità'/Pubblicazione: **Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti gli articoli 32 e 117, comma 3, della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Toscana;

Visto l'articolo 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32;

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e seguenti recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Richiamato altresì il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 630 del 27.02.2020 con cui il sottoscritto è nominato soggetto attuatore ai sensi della citata OCDPC n. 630/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.7 del 04 marzo 2020 avente ad oggetto "Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Revoca ordinanza n. 4/2020";

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;

Visto il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 recante Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'articolo 16;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

Visto, in particolare, che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, sopra citato abroga il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° Aprile 2020, imponendo misure urgenti per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale fino alla data del 3 maggio 2020;

Visto il Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 36/2020 e in particolare il punto n. 3 lettera a) relativo al completamento degli interventi selvicolturali;

Vista la legge 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) e in particolare gli articoli 47 e 47 bis che disciplinano i tagli boschivi di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinati;

Visto il d.p.g.r. 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana) e in particolare l'articolo 11, comma 2 che disciplina l'epoca del taglio stabilendo per i tagli dei cedui periodi differenziati con riferimento all'altitudine e alle province:

- a) Dal 1 ottobre al 31 marzo per i cedui posti ad altitudine inferiore a 400 metri nelle province di Grosseto e Livorno;
- b) Dal 1 ottobre al 15 aprile per i cedui posti ad altitudine compresa tra 400 metri e 800 metri nelle province di Grosseto e Livorno e per i cedui posti ad altitudine inferiore a 800 metri nelle aree province;
- c) Dal 15 settembre al 15 maggio per i cedui posti ad altitudine superiore a 800 metri;
- d) Dal 1 settembre al 30 giugno per i boschi puri o a prevalenza di robinia ovunque situati;

Richiamato il comma 3 dell'articolo 11 del d.p.g.r. 48/2003 che prevede che gli enti competenti, in relazione all'andamento climatico stagionale, possono prorogare o anticipare il periodo di taglio per un massimo di 15 giorni, anche limitatamente al solo periodo di esbosco che deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza in cui è consentito il taglio (art. 14 comma 6);

Ritenuto necessario, in analogia a quanto previsto dal punto 3, lettera a) dell'Ordinanza n. 36/2020 stabilire che il termine di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) del dpgr 48/2003 (cedui posti ad altitudine superiore a 800 metri) è prorogato dal 15 maggio al 31 maggio al fine di consentire il completamento delle attività di taglio e di esbosco, a tutela della stabilità dell'assetto idrogeologico e della prevenzione degli incendi boschivi e degli attacchi fitopatogeni correlati al cumulo di biomassa sul terreno;

ORDINA

ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica le seguenti misure:

- il termine di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c) del dpgr 48/2003 (cedui posti ad altitudine superiore a 800 metri) è prorogato dal 15 maggio al 31 maggio al fine di consentire il completamento delle attività di taglio e di esbosco, a tutela della stabilità dell'assetto idrogeologico e della prevenzione degli incendi boschivi e degli attacchi fitopatogeni correlati al cumulo di biomassa sul terreno;

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa:

- al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute;
- ai Prefetti;
- ai Sindaci;
- ai Presidenti delle Province toscane e della Città metropolitana di Firenze.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del d.l.19/2020.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della legge regionale n. 23/2007 e nella banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Il Presidente